

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 651 del 4 Marzo 2016

**Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Ditta Edilsobi S.R.L..
Nomina del consulente tecnico di parte nel giudizio pendente avanti la Corte d'Appello di Bologna, incardinato al Ruolo Generale n. 1781/2015.**

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,

ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente per la determinazione delle indennità oggetto del presente procedimento espropriativo, ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate, che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento nei confronti della ditta Edilsobi S.r.l., con sede legale in Via Volturmo n. 70, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 01257810364, in persona del legale rappresentante p.t.;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il Commissario Delegato ha proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dall'Agenzia Entrate territorialmente competente;

Rilevato che la ditta Edilsobi S.r.l., ha esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta è stata non concordata;

Dato atto che il Commissario Delegato, ha seguito del deposito dell'indennità di espropriazione ed occupazione, ha emanato il decreto di esproprio n. 295 del 28/02/2014 nei confronti delle aree di proprietà della ditta Edilsobi S.r.l., con sede legale in Via Volturmo n. 70, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 01257810364, in persona del legale rappresentante p.t.

Rilevato che in seguito alla formazione dell'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificato nelle forme degli atti civili, la ditta Edilsobi S.R.L. ha presentato formale istanza di volersi avvalere del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del DPR n. 327/2001, poi successivamente rifiutato a seguito della nomina della terna da parte del Commissario Delegato;

Visto che in data 15 luglio 2015 la proprietà ha depositato ricorso per l'accertamento della giusta indennità di esproprio ex artt. 54 del DPR n. 327/2001 e 29 del D. Lgs. 150/2011, presso la Corte d'Appello di Bologna, incardinato al Ruolo Generale n. 1781/2015;

Rilevato che in virtù dell'accordo di collaborazione stipulato tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate in data 26/06/2014 e prorogato fino al 31/12/2016, come da nota Agenzia delle Entrate Prot. n. 3140 del 23/01/2015, è stato disposto di avvalersi dei tecnici dell'Agenzia stessa quali consulenti tecnici di parte in eventuali giudizi instaurati e/o instaurandi;

Vista la nota inviata all'Agenzia delle Entrate del 18/02/2016 (Prot. CR/2016/7700), con la quale veniva comunicato che il Commissario delegato avrebbe proceduto alla nomina della geometra Nerina Reggiani, tecnico dell'Agenzia delle Entrate - U.P.T. Modena (MO), Via Rua Pioppa 22, quale tecnico da designare per il ricorso promosso dall'impresa Edilsobi S.R.L. presso la Corte d'Appello di Bologna;

Vista la nota ricevuta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, difensore ex lege del Commissario delegato nel ricorso di cui sopra, con la quale si richiedeva di conoscere il nominativo del CTP da indicare nell'udienza fissata per il giuramento del CTU;

Considerato che la spesa per la nomina del consulente tecnico di parte è ricompresa nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, e grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012, accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di procedere, conseguentemente, ad individuare la Geometra Nerina Reggiani quale consulente tecnico di parte nel giudizio pendente avanti la Corte d'Appello di Bologna, procedimento incardinato al Ruolo Generale n. 1781/2015;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di rilevare che la ditta Edilsobi S.r.l., con sede legale in Via Volturmo n. 70, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 01257810364, in persona del legale rappresentante p.t., interessata, in quanto ex proprietà dei beni interessati dal procedimento espropriativo in oggetto, ha presentato ricorso contro il Commissario Delegato per opposizione alla stima ex art. 54 DPR n. 327/2001 e art. 29 del D. Lgs. 150/2011 e ss.mm.ii., chiedendo l'accertamento della giusta indennità di esproprio ed occupazione temporanea, avanti la Corte d'Appello di Bologna, ricorso incardinato al Ruolo Generale n. 1781/2015;
- 2) di dare atto che in virtù della convenzione stipulata tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate, per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015), è stato disposto di avvalersi dei tecnici dell'Agenzia del Territorio quali consulenti tecnici di parte in eventuali giudizi instaurati e/o instaurandi;
- 3) di dare atto che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, difensore ex lege del Commissario Delegato nel ricorso in oggetto, ha richiesto di conoscere il nominativo del CTP da indicare nell'udienza fissata per il giuramento del CTU;
- 4) di individuare la Geom. Nerina Reggiani, tecnico dell'Agenzia delle Entrate - U.P.T. Modena (MO), Via Rua Pioppa 22, quale consulente tecnico di parte nel giudizio pendente avanti la

Corte d'Appello di Bologna, procedimento incardinato al Ruolo Generale n. 1781/2015;

- 5) di dare atto che la spesa per la nomina del consulente tecnico di parte è ricompresa nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, e grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012, accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 6) di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini

(Firmato Digitalmente)